

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016

174^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver dato il benvenuto al senatore Scilipoti, propone che nella seduta odierna vengano esaminati gli ordini del giorno e illustrati gli emendamenti; su questi ultimi si procederà al voto nella prima seduta utile successiva alla espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Dopo una breve discussione incidentale, in cui intervengono i senatori **CANDIANI** (LN-Aut) e **SCILIPOTI ISGRO'** (FI-PdL XVII), la Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Si passa quindi all'illustrazione e all'esame degli ordini del giorno.

La senatrice **FATTORI** (M5S) illustra l'ordine del giorno G/2228/1/14, al quale aggiungono la propria firma i senatori **BLUNDO** (M5S), **CANDIANI** (LN-Aut) e **MOLINARI** (Misto).

Il relatore **COCIANCICH** (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno, a condizione che venga soppresso l'ultimo paragrafo del preambolo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice **FATTORI** (M5S) riformula l'ordine del giorno G/2228/1/14 nel senso auspicato dal relatore e dal rappresentante del GOVERNO.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2228/1/14 (testo 2).

La senatrice **FATTORI** (M5S) illustra indi l'ordine del giorno G/2228/2/14, al quale aggiungono la propria firma i senatori **CANDIANI** (LN-Aut) e **MOLINARI** (Misto).

Il rappresentante del GOVERNO ritiene di poter accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, dovendo altrimenti il parere essere contrario.

Il relatore **COCIANCICH** (PD) si associa.

Insistendo la senatrice **FATTORI** (M5S) per la votazione, il **PRESIDENTE**, previa verifica del numero legale, pone ai voti l'ordine del giorno G/2228/2/14, che risulta respinto.

La senatrice **FATTORI** (M5S) illustra l'ordine del giorno G/2228/3/14.

Il relatore **COCIANCICH** (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno, a condizione che venga soppresso l'ultimo paragrafo del preambolo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice **FATTORI** (M5S) non accoglie la proposta di riformulazione.

Messo quindi ai voti, l'ordine del giorno G/2228/3/14 è respinto.

La senatrice **FATTORI** (M5S) illustra l'ordine del giorno G/2228/4/14, al quale aggiungono la propria firma i senatori **BLUNDO** (M5S), **CANDIANI** (LN-Aut) e **MOLINARI** (Misto).

Previo parere favorevole del relatore, il Governo accoglie l'ordine del giorno G/2228/4/14.

La senatrice **FATTORI** (M5S) illustra l'ordine del giorno G/2228/5/14, al quale aggiunge la propria firma la senatrice **BLUNDO** (M5S).

Previo parere favorevole del relatore, il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2228/5/14.

Il senatore **CANDIANI** (LN-Aut) illustra gli ordini del giorno G/2228/6/14 e G/2228/7/14, ai quali aggiunge la propria firma il senatore **MOLINARI** (Misto).

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, gli ordini del giorno G/2228/6/14 e G/2228/7/14, messi ai voti con distinte votazioni, sono respinti.

Il senatore **CANDIANI** (LN-Aut) illustra l'ordine del giorno G/2228/8/14, al quale aggiunge la propria firma il senatore **MOLINARI** (Misto).

Previo parere favorevole del relatore, il rappresentante del Governo accoglie l'ordine del giorno G/2228/8/14.

La senatrice **FATTORI** (M5S) illustra l'ordine del giorno G/2228/9/14, al quale aggiunge la propria firma la senatrice **BLUNDO** (M5S).

Previo richiesta del relatore **COCIANCICH** (PD), il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento dell'ordine del giorno G/2228/9/14.

La senatrice **FATTORI** (M5S) illustra l'ordine del giorno G/2228/10/14, al quale aggiungono la propria firma i senatori **BLUNDO** (M5S) e **CANDIANI** (LN-Aut).

Previo richiesta del relatore **COCIANCICH** (PD), il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento dell'ordine del giorno G/2228/10/14.

Il senatore **AMIDEI** (FI-PdL XVII) illustra l'ordine del giorno G/2228/11/14.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2228/11/14, messo ai voti, è respinto.

Il senatore **CANDIANI** (LN-Aut) illustra l'ordine del giorno G/2228/12/14.

Il relatore **COCIANCICH** (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno, a condizione che il dispositivo venga modificato nel senso di impegnare il Governo a promuovere in sede di Unione europea il processo di revisione dei *Key Concepts*.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore **CANDIANI** (LN-Aut) modifica l'ordine del giorno G/2228/12/14 nel senso auspicato dal relatore e dal rappresentante del GOVERNO.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2228/12/14 (testo 2).

Previo parere favorevole del relatore **COCIANCICH** (PD), il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2228/13/14.

La senatrice **FATTORI** (M5S) illustra l'ordine del giorno G/2228/14/14.

Il relatore **COCIANCICH** (PD) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2228/14/14.

Il senatore **ORELLANA** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) evidenzia l'identità di materia dell'ordine del giorno con i subemendamenti a sua firma all'emendamento 19.3 del relatore.

Posto quindi ai voti, l'ordine del giorno G/2228/14/14, è respinto.

Si passa quindi alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **BLUNDO** (M5S) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti a firma dei senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Il senatore **CANDIANI** (LN-Aut) illustra l'emendamento 1.1, osservando come l'articolo 1 non miri a sanare una procedura d'infrazione già formalmente aperta, ma soltanto a rispondere a un caso *EU Pilot* che, come è noto, rappresenta soltanto una procedura di dialogo tra Commissione e Stati membri. Sarebbe interessante a suo avviso accertare chi ha attivato la Commissione europea ad aprire la procedura *EU Pilot* relativa all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Interviene il relatore **COCIANCICH** (PD), il quale accoglie l'invito ad approfondire la genesi del detto caso *EU Pilot*, come anche la necessità di approfondire il tema dei cosiddetti "semafori", attualmente in fase di studio presso la Commissione europea in riferimento alle merci poste in vendita nel Regno Unito. La tutela del consumatore è un tema, invero, che va affrontato con la massima ponderazione.

Il senatore **MOLINARI** (Misto) ritiene necessario sostenere posizioni che garantiscano una maggiore tutela dei consumatori ed in tal senso la tutela dei prodotti tipici del *Made in Italy*, quale è quella dell'olio di oliva, assume un rilievo prioritario. Aggiunge quindi la propria firma all'emendamento 1.1.

Il senatore **ORELLANA** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ricorda come siano a disposizione dei Senatori della Commissione, con modalità predefinite, gli atti relativi alle procedure d'infrazione e ai casi *EU Pilot* trattati nel disegno di legge in esame.

La senatrice **FATTORI** (M5S) illustra quindi gli emendamenti 1.2 e 1.4.

Il senatore **CANDIANI** (LN-Aut) illustra l'emendamento 2.1, al quale aggiunge la propria firma il senatore **MOLINARI** (Misto).

Il senatore **MOLINARI** (Misto) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.1.

La senatrice **FATTORI** (M5S) illustra gli emendamenti 3.3, 5.1 ed il subemendamento 5.3/1.

Il senatore **CANDIANI** (LN-Aut) illustra gli emendamenti 5.2, 9.1 e 9.2. Si sofferma inoltre sull'articolo 6, chiedendo chiarimenti circa la sua inclusione nel disegno di legge in esame.

La senatrice **FATTORI** (M5S) illustra l'emendamento 10.5.

Dopo aver sottoscritto gli emendamenti 10.2, 10.4 e 10.5, il senatore **CANDIANI** (LN-Aut) illustra gli emendamenti 11.1 e 12.1.

La senatrice **FATTORI** (M5S) illustra indi il subemendamento 17.3/1 e gli emendamenti 17.14 e 17.15.

Il senatore **ORELLANA** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra poi i subemendamenti 19.0.3/1, 19.0.3/2, 19.0.3/3, 19.0.3/4 e 19.0.3/5.

La senatrice **FISSORE** (PD) illustra infine l'emendamento 19.2.

I restanti emendamenti e subemendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228

G/2228/1/14 (testo 2)

DONNO, FATTORI, CIOFFI, CANDIANI, MOLINARI, BLUNDO

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,
premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, volte a chiudere il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI;

la modifica l'articolo 7 della legge 13 gennaio 2013, n. 9 si configura come un'ulteriore apertura agli oli di oliva provenienti da mercati che non sempre rispettano le procedure e gli standard di qualità della produzione di olio vergine ed extravergine nazionale,

impegna, quindi, il Governo:

sia nelle competenti sedi europee che con appositi provvedimenti nazionali a sostenere la produzione di qualità dell'olio di oliva vergine italiano e porre in essere tutte le azioni necessari al fine di evitare effetti negativi sul mercato italiano.

G/2228/4/14

FATTORI, DONNO, CIOFFI, CANDIANI, MOLINARI, BLUNDO

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea-Legge Europea 2015»,
premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti, volte a chiudere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO;

modificare le normativa nazionale sull'effettiva origine dei prodotti appare come l'ennesima sconfitta dell'Italia sul terreno della difesa delle proprie produzioni agroalimentari;

l'Italian sounding e la mancanza di tracciabilità sono il terreno sul quale si sviluppano le frodi alimentari e l'infiltrazione delle organizzazioni criminali nel settore agro alimentare, come peraltro rilevato dalla Coldiretti in un suo recente rapporto sul tema;

appare sempre più necessario assicurare opportuni sistemi di tracciabilità dei nostri prodotti agroalimentari, chiari e consultabili dai cittadini, che assicurino l'individuazione della sede dello stabilimento obbligatoria, presenza di allergeni, origine dei prodotti;

la comminazione di sanzioni per «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore ne indebolisce la tutela: la compatibilità con il diritto dell'Unione, infatti, non deve rappresentare un deficit di tutela nei confronti degli stessi consumatori, esposti alle dannose conseguenze di un ingiustificato affievolimento dei controlli alimentari;

un adeguato apparato sanzionatorio, infatti, rappresenta non solo uno strumento di contrasto alle frodi agroalimentari, ma anche un necessario espediente di contrasto preventivo alla diffusione dei fenomeni fraudolenti in materia;

depauperare la definizione di «effettiva origine» contribuisce a depotenziare ulteriormente le autorità italiane preposte ai controlli alimentari e presta il fianco ad un incremento delle frodi agro alimentari, in aperta lesione del sistema produttivo italiano e del comparto primario;

impegna, quindi, il Governo:

nelle competenti sedi europee a sostenere in tutte le sue forme la salvaguardia del vero *made in Italy* anche attraverso una modifica del codice doganale comunitario sulla definizione di origine del prodotto e sulla normativa sulla etichettatura al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agroalimentari e della pesca immessi in commerci sul territorio nazionale;

sul piano interno a porre in essere tutte le azioni al fine di prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti agro alimentari e della pesca italiani; assicurare che i prodotti agro alimentari e della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile e,

infine, tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari e della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

G/2228/5/14

FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,
premessi che:

l'articolo 3 reca disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti, volte a chiudere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO;

attualmente le biotecnologie esplorano in agricoltura e nei prodotti alimentari sempre nuove frontiere attraverso le tecniche di Cisgenesi e Genome editing;

è prioritaria la protezione della salute dei cittadini ed è quindi necessario tutelare i consumatori da possibili rischi derivanti dall'utilizzo da queste nuove biotecnologie che portano all'immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati di nuova generazione;

l'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, reca disposizioni per quanto riguarda l'etichettatura degli alimenti geneticamente modificati o contenenti tracce di organismi transgenici in misura superiore allo 0,9 per cento;

impegna il Governo:

al fine di tutelare la salute dei consumatori e fornire loro adeguate informazioni ad applicare quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 con l'indicazione in etichetta delle sostanze superiori allo 0,9 per cento derivanti da tecniche transgeniche di nuova generazione.

G/2228/8/14

CANDIANI, MOLINARI

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»;
premessi che:

i luoghi in cui si consuma più facilmente la truffa ai danni del *Made in Italy* originale sono quelli della grande distribuzione organizzata (GDO). In molti punti vendita è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e *packaging*, inseriti in un unico contesto e mescolati fra di loro;

risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al banco vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;

le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;

le denominazioni di origine rappresentano la punta di diamante della produzione agroalimentare nazionale capace di trascinare l'export dell'intero settore;

il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi, ma non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate. Il disciplinare sovente si rivolge al solo metodo di ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il territorio verso il quale questo è riconducibile;

impegna il Governo:

a valutare di rendere obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il *made in Italy* e il legame indissolubile con il territorio di origine anche a tutela della salute del consumatore.

G/2228/12/14 (testo 2)

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 17 modifica l'articolo 12 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

il Governo italiano in data 15 gennaio 2016 ha applicato l'uso del potere sostitutivo disponendo la chiusura anticipata dei calendari venatori delle Regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Calabria Puglia, Marche e Liguria;

tale decisione è stata giustificata dal Governo come soluzione al fine di scongiurare una chiusura negativa della procedura EU-Pilot n. 6955/2014 quando più semplicemente allo Stato italiano viene chiesto di giustificare le motivazioni per la chiusura al 31 gennaio del prelievo venatorio a tre specie cacciabili, quali Beccaccia, Tordo Bottaccio e Cesena, che secondo i *Key Concepts* per l'Italia dovrebbe prevedere la possibilità di cacciarle fino alla seconda decade di gennaio;

gli articoli 2.7.3 e 2.7.10 della Guida Europea alla Disciplina della Caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE (oggi 147/2009/CE), esplicitamente prevedono che le regioni degli Stati membri possano discostarsi dal dato *Key Concepts* nazionale, quando in possesso di dati scientifici che dimostrino una differenza nei tempi di migrazione delle specie cacciabili;

la recente sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 105/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Liguria avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri 15/1/2016 affermando che la pendenza della procedura EU-Pilot non integra l'accertamento del mancato rispetto del diritto europeo, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo ed in particolare, non sussiste il requisito dell'«assoluta urgenza» che possa giustificare l'intervento statale;

nel merito la stessa sentenza afferma che la disciplina europea consente espressamente alle Regioni «di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato *Key Concepts* nazionale di talune specie, quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della migrazione pre-nuziale»;

lo stesso ufficio legislativo del MATTM, con propria nota prot. n. 1347/GAB del 23 gennaio 2015, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione di risposta alla commissione ambiente dell'Unione europea riguardante la procedura EU PILOT 6955/ENVI/14 dove riconosce che il documento *Key Concepts*, che riporta le date di dipendenza e di avvio della migrazione pre-nuziale nei diversi Paesi, presenta delle "incongruenze" difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti;

situazione questa che si ritiene debba essere risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei; si tratta infatti delle stesse popolazioni di specie migratrici (beccaccia, tordo bottaccio e cesena) che si diffondono uniformemente in Spagna, Francia mediterranea e Italia per lo svernamento e che da qui nella seconda decade di febbraio partono per fare ritorno ai luoghi di nidificazione (inizio della migrazione pre-nuziale);

è evidente la disforme applicazione della direttiva 2009/147/CE fra Spagna Grecia, Francia, Malta, Portogallo e Italia che determina disparità di trattamento fra cittadini europei, giacché la chiusura anticipata della caccia in Italia al 20 gennaio rispetto alla consentita chiusura della caccia al 20 febbraio in altri paesi del bacino del mediterraneo non ha nessun fondamento scientifico;

impegna il Governo:

a promuovere in sede di Unione europea un processo di revisione dei *Key Concept*.

G/2228/13/14

DALLA ZUANNA, CALEO, CUOMO, DI BIAGIO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»;

premesso che:

il decreto legislativo n. 49 del 2014, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede all'articolo 18 che tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato, che includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII;

ai sensi del medesimo articolo 18, Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione;

considerato che:

la Commissione europea non ha ancora adottato le predette norme minime di qualità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE;

lo stesso articolo 8, paragrafo 5, della direttiva, consente agli Stati membri di stabilire essi stessi norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti, ai fini della protezione ambientale, dandone informazione alla la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione,

impegna il Governo:

a provvedere ai fini di una modifica del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 49 del 2014, nel senso di sopprimere le parole "in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea" e le parole "entro tre mesi dalla loro adozione", al fine di consentire l'adozione di norme nazionali minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti, in attuazione dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016

175^a Seduta

Presidenza del Presidente

CHITI

La seduta inizia alle ore 9.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 marzo.

Il **PRESIDENTE** informa che, nella seduta odierna, stante l'assenza del parere della Commissione bilancio sulle proposte emendative riguardanti l'Atto Senato n. 2228, si procede alla pubblicazione di due nuovi ordini del giorno - il G/2228/15/14, del senatore Liuzzi, il quale ritira gli emendamenti a sua firma 1.8 e 3.5, ed il G/2228/16/14 del relatore, senatore Cociancich - dell'emendamento 16.3, per adeguarsi all'orientamento proveniente dalla 5^a Commissione, nonché di una ulteriore riformulazione (testo 2) dell'emendamento 19.0.3, sempre del Relatore.

Avuto riguardo solo a tale emendamento, viene fissato il termine per presentare eventuali subemendamenti per la giornata di mercoledì 30 marzo, alle ore 9,45.

Al riguardo, preannuncia che, la prossima settimana, verrà convocata un'apposita seduta, nella medesima giornata di mercoledì 30 marzo, alle ore 10, dedicata alla pubblicazione degli eventuali subemendamenti. Successivamente, ovvero a partire dalle ore 13, si procederà alla votazione degli emendamenti del provvedimento in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2228

G/2228/15/14

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premesso che:

gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge recano disposizioni in materia di etichettatura dell'olio d'oliva, del miele e dei prodotti alimentari in genere, al fine di risolvere i casi EU Pilot nn. 4632/13/AGRI, 7400/15/AGRI e 5938/13/SNCO;

considerato che:

le predette disposizioni comportano indubbiamente un indebolimento del livello di informazione al consumatore, sui prodotti e sull'origine delle materie prime utilizzate per la loro realizzazione;

è, invece, indispensabile continuare a rafforzare il contrasto alle pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari, a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o agroalimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare una regolamentazione che definisca le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura.

G/2228/16/14

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 5 reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13 e di chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU;

nella citata sentenza la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco autorizzate in altri Stati membri ed esoneri invece le vincite realizzate in case da gioco autorizzate nel territorio nazionale di tale Stato. Una tale normativa nazionale genera una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi, quale garantita dall'articolo 56 TFUE, nei confronti non soltanto dei prestatori ma anche dei destinatari di tali servizi. Inoltre essa non può essere giustificata in base a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, di cui all'articolo 52 TFUE, in quanto non produce effetti significativi in linea con tali obiettivi;

considerato che:

la questione dei potenziali pericoli del gioco d'azzardo era già stata affrontata con la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), che all'articolo 1, comma 70, ha introdotto nell'ordinamento il concetto di ludopatia conseguente a gioco compulsivo, prevedendo l'adozione di linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo;

inoltre, il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha stabilito il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 e le relative sanzioni a carico dei titolari delle licenze o dei locali che ne consentano la partecipazione. Lo stesso decreto, al comma 23 dell'articolo 24, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia, ha affidato al Ministero dell'economia e delle finanze ed all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'avvio sperimentale di procedure di analisi e di verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici;

con l'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 ("decreto Balduzzi") sono state introdotte norme più restrittive sulla pubblicità del gioco d'azzardo e misure a tutela soprattutto dei minori. Sono state previste forme di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e l'obbligo di riportare, nelle pubblicità, la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Ai sensi del comma 5-*bis*, Il Ministero dell'istruzione deve segnalare agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo. Con il comma 5 è stato creato l'osservatorio sulle ludopatie, di cui fanno parte anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

infine, la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, ha conferito, con l'articolo 14, una delega al Governo per la revisione della disciplina sui giochi, la quale è, tuttavia, scaduta il 27 giugno 2015. Tra i criteri di delega si prevedeva, oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi, interventi volti, tra l'altro, a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio. Era inoltre prevista, alla lettera v) del comma 2 del predetto articolo 14, la definizione di un concorso statale mediante l'istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità, finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per proporre una sistematizzazione complessiva dell'intera normativa inerente la disciplina dei giochi, sulla falsariga dei criteri di cui alla citata legge delega del 2014;

a promuovere, prioritariamente, iniziative di prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo e problematico, attraverso campagne di sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro, sulla limitazione all'accesso al debito e sui rischi collegati al gioco d'azzardo, particolarmente nelle scuole;

a valutare la possibilità di prevedere un prelievo fiscale sulle vincite ottenute in case da gioco *online*, autorizzate in Italia e negli Stati membri, destinato esclusivamente al finanziamento di misure e iniziative volte alla prevenzione e al trattamento dei fenomeni di problematicità nelle persone che sviluppano comportamenti patologici rispetto al gioco d'azzardo.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.3

IL RELATORE

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,».

Art. 19

19.0.3 (testo 2)

IL RELATORE

*Dopo il **Capo VII** inserire il seguente:*

«Capo VII-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI
VIOLENTI IN AITUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE – PROCEDURA DI INFRAZIONE
2011/4147

Art. 19-bis.

(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19-*quinqies*, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

Art. 19-ter.

(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

Art. 19-quater.

(Domanda di indennizzo)

1. La domanda di indennizzo è presentata personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

- a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 19-*bis* ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
- b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del fatto;
- c) dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 19-*ter*, comma 1, lettere d) ed e);
- d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

Art. 19-*quinquies*.

(Fondo per l'indennizzo infavore delle vittime)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 19-*bis* e assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti".

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al d.P.R. n. 60 del 2014.

Art. 19-*sexies*.

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512 e 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola "mafioso" sono aggiunte le seguenti: "e dei reati intenzionali violenti";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "da due rappresentanti del Ministero della giustizia;

c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302".

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-*bis*) da un rappresentante del Ministero della giustizia";.

3. La disposizione di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo si applica alle istanze non ancora definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19-*septies*.

(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 – 2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016

176^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il **PRESIDENTE** informa che sono stati presentati 19 subemendamenti all'emendamento 19.0.3 (testo 2) del relatore, il quale ha presentato, a sua volta, un subemendamento che opera limitatamente al capoverso "Art. 19-septies (Disposizioni finanziarie)".

Comunica altresì che il relatore ha ritirato gli emendamenti 13.2 e 15.1 e che il senatore Orellana ha ritirato i subemendamenti 19.0.3/2, 19.0.3/3, 19.0.3/4 e 19.0.3/5.

Comunica inoltre che il relatore ha presentato sei nuovi emendamenti. Il primo, relativo all'articolo 21 del disegno di legge, introduce il concerto del Ministero dello sviluppo economico nella procedura di adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri di attuazione del nuovo sistema di notifica degli aiuti di Stato (21.2). Il secondo si riferisce al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, di cui all'articolo 13 del disegno di legge (13.3), mentre il terzo, il quarto e il quinto si riferiscono all'articolo 15 del disegno di legge, relativo all'iscrizione nel registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria (15.2, 15.3 e 15.4). Un sesto emendamento, aggiuntivo, concerne l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2060, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (14.0.3).

Un ulteriore emendamento, anch'esso aggiuntivo, recante disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali (21.0.1), è stato presentato dal Governo.

I succitati emendamenti sono ammissibili, poiché i primi cinque modificano il testo presentato dal Governo; il sesto reca attuazione diretta di una direttiva dell'Unione europea, ancora inattuata, che impone l'abrogazione di un atto legislativo; il settimo mira ad assicurare al Garante per la protezione dei dati personali, per l'anno 2017, le risorse indispensabili per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli atti dell'Unione europea che lo riguardano e ad avviare all'apertura del caso EU Pilot 7563/15/CNCT.

Avuto riguardo a questi sette nuovi emendamenti, viene fissato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per la giornata di martedì 5 aprile alle ore 19,00.

Avendo ricevuto il parere della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti diversi da quelli prima citati, ricorda che nella seduta odierna delle ore 13,00 si procederà alla votazione degli stessi.

La Commissione prende atto.

Il senatore **SONEGO** (PD) ritiene importante che, in relazione alla tematica della *tonnage tax*, si svolga un adeguato approfondimento con il Governo, al fine di tutelare al meglio la marineria italiana.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228

Art. 13

13.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 157, al comma 1, dopo le parole: "esercizio sociale", sono aggiunte le seguenti: "oppure, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi non è imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario"».

Art. 14

14.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art 14-bis

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi)

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016.

3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015.

4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2005 vanno effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.

5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005 n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016.

6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti».

Art. 15

15.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "reddito imponibile" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario".

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare,

anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento dei contributi di cui in seguito, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" e dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

15.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la salvaguardia della competitività della flotta nazionale e della occupazione della gente di mare, potrà essere esclusa l'applicabilità del comma 1-bis a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico".».

15.4

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà essere esclusa l'applicabilità del comma 1-bis a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico".».

Art. 19

19.0.3 testo 2 / 1

[ORELLANA](#)

Al capoverso «19-bis», sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».

19.0.3 testo 2 / 2

[BENCINI, MAURIZIO ROMANI](#)

Al capoverso «19-bis», sostituire il comma 2, con il seguente: «2. L'indennizzo deve essere equo e adeguato al fine di consentire un'effettiva riparazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla vittima».

19.0.3 testo 2 / 3

[LIUZZI](#)

All'emendamento 19.0.3 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

1. Al capoverso «19-bis», al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

2. Al capoverso «19-quater», comma 2, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «120».

19.0.3 testo 2 / 4

[LIUZZI](#)

All'emendamento 19.0.3 (testo 2), capoverso «19-bis», al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.3 testo 2 / 5

[BENCINI, MAURIZIO ROMANI](#)

Al capoverso «19-ter», al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) che la vittima, persona offesa o danneggiata dal reato, salvo il caso in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto, si sia costituita parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, che non abbia potuto conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in quanto l'autore dei reati intenzionali violenti sia irreperibile, sia intervenuta la prescrizione del reato, ovvero sia risultato incapiante a seguito dell'esperimento infruttuoso dell'azione esecutiva nei suoi confronti».

19.0.3 testo 2 / 6

[STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI](#)

Al capoverso «19-ter», comma 1, lettera a), dopo la parola: «superiore» inserire le seguenti: «al quintuplo».

19.0.3 testo 2 / 7

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Al capoverso «19-ter», comma 1, lettera a), dopo la parola: «superiore» inserire le seguenti: «al quadruplo».

19.0.3 testo 2 / 8

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Al capoverso «19-ter», comma 1, lettera a), dopo le parole: «dello Stato» inserire le seguenti: «come disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico in materia di spese di giustizia".».

19.0.3 testo 2 / 9

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al capoverso «19-ter», al comma 1, sopprimere la lettera b).

19.0.3 testo 2 / 10

FATTORI

Al capoverso «19-ter», comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

19.0.3 testo 2 / 11

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al capoverso «19-ter», comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo le stesse siano risultate insufficienti ai fini dell'indennizzo».

19.0.3 testo 2 / 12

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al capoverso «19-quater», al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 19-bis con relativa condanna a titolo di provvisoria, ovvero della sentenza del giudice civile di accertamento e quantificazione del risarcimento spettante alla parte civile;».

19.0.3 testo 2 / 13

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al capoverso «19-quater», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La domanda deve essere presentata entro il termine prescrizione di cinque anni».

19.0.3 testo 2 / 14

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Al capoverso «19-quater», comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centottanta».

19.0.3 testo 2 / 15

STEFANI, CENTINAIO, CANDIANI

Al capoverso «19-quater», comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».

19.0.3 testo 2 / 16

LIUZZI

Al capoverso «19-quater», comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «120».

19.0.3 testo 2 / 17

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Sostituire il capoverso «19-quinquies», con il seguente:

«Art. 19-quinquies.

(Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime)

1. Il fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti è istituito presso il Ministero della giustizia.
2. Tale fondo, che prevede una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, è alimentato:
 - a) da un contributo fisso dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo dello stesso fondo;
 - b) dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
 - c) dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in una quota fissata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - d) dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indirizzi non corrisposti o revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti;
 - e) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del fondo e a stabilire le modalità per la concessione dell'indennizzo.
4. L'indennizzo è corrisposto in misura proporzionale all'ammontare del danno e, comunque, non superiore a 1.500.000 euro.
5. Se il danno è coperto, anche in parte, da un contratto di assicurazione o se per lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di un'altra amministrazione pubblica, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata.
6. L'indennizzo è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

19.0.3 testo 2 / 18

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Sopprimere il capoverso «19-sexies».

19.0.3 testo 2 / 19

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Sopprimere il capoverso «19-septies».

19.0.3 testo 2 / 20

IL RELATORE

All'emendamento 14.0.1 (testo 2), al capoverso «Art. 19-septies», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- «1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "1.943" e le parole: "1.000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "943 nel corso dell'anno 2016".
3. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "49.200.000" è sostituita dalla seguente: "46.600.000".
4. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "46.000.000" è sostituita dalla seguente: "43.400.000" e la parola: "92.000.000" è sostituita dalla seguente: "89.400.000".
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 21

21.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il Ministro dello sviluppo economico».

21.0.1

Il Governo

Dopo l'**articolo 21**, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali - Caso EU PILOT 7563/15/CNCT)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, è incrementata di euro 15 milioni per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno di riferimento, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 234».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016

177^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** informa che il Relatore ha presentato un emendamento all'articolo 1 (1.9), con riferimento alla disciplina sanzionatoria delle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, e un emendamento aggiuntivo con il quale si recano modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi (14.0.4). Entrambi gli emendamenti sono ammissibili, in quanto il primo modifica il testo presentato dal Governo e il secondo mira ad ovviare al caso EU Pilot 8123/15/TAXU.

Viene fissato per essi il termine per presentare eventuali subemendamenti per la giornata di martedì 5 aprile alle ore 20,30.

Considerato che il primo emendamento del Relatore inerisce all'articolo 1 del disegno di legge in esame, dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO ritira l'emendamento 21.0.1.

Il **PRESIDENTE** avverte, quindi, che si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il Relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2228/9/14.

La senatrice **FATTORI** (M5S) si dichiara insoddisfatta dalla posizione espressa dal Relatore e dal rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno in esame, che assicurerebbe una completa trasparenza in merito alla tracciabilità delle vincite da gioco attraverso la loro inclusione nella dichiarazione dei redditi annuale. Tale modalità, oltre ad essere maggiormente rispettosa della richiesta europea di equiparazione delle vincite da gioco effettuate sul territorio nazionale rispetto a quelle effettuate sul territorio di altri Stati membri, garantirebbe un contrasto più efficace alle varie

forme di illegalità connesse al gioco d'azzardo. Conseguentemente, non ritiene incisivo l'ordine del giorno G/2228/16/14 presentato dal Relatore.

Il senatore **MIRABELLI** (PD) ritiene che sia molto più efficace combattere l'illegalità attraverso un'adeguata regolamentazione e controllo dei giochi d'azzardo, in un contesto in cui siano affrontate le problematiche connesse alla materia.

Il senatore **CIOFFI** (M5S) osserva come le vincite da gioco debbano essere incluse, come reddito, nella dichiarazione annuale dei singoli contribuenti, al fine di garantire una maggiore trasparenza e far emergere così il complesso dei redditi degli stessi.

Il senatore **MORRA** (M5S) ritiene che vadano ridotte le ambiguità giuridiche che permettono la proliferazione del gioco d'azzardo e vada promossa la piena trasparenza del settore per contrastare efficacemente la criminalità organizzata.

Il senatore **ORELLANA** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver richiamato l'importanza di una regolamentazione adeguata del trattamento delle vincite da gioco, e soprattutto di quelle *online*, preannuncia il suo voto contrario all'ordine del giorno in esame.

Il senatore **FLORIS** (FI-PdL XVII) afferma come la tassazione delle vincite da gioco in Italia non significhi favorire il gioco all'estero. Sollecita pertanto il relatore ed il Governo ad affrontare la materia dei giochi d'azzardo con maggiore coraggio.

Il relatore **COCIANCICH** (PD) ritiene auspicabile la previsione di un trattamento fiscale omogeneo per le vincite ottenute in case da gioco *online*, autorizzate sia in Italia che negli Stati membri. In tal senso, milita l'ordine del giorno G/2228/16/14 a sua firma.

Dopo un chiarimento richiesto dalla senatrice **FATTORI** (M5S) in merito alla votazione degli ordini del giorno, il **PRESIDENTE**, accertata la presenza del prescritto numero di Senatori, pone in votazione l'ordine del giorno G/2228/9/14, che risulta respinto.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2228/16/14 del relatore.

Previo parere contrario del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2228/10/14, posto ai voti, è respinto.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/2228/15/14, nel senso di condizionare l'impegno al rispetto della normativa europea e sopprimere il riferimento all'Istituto poligrafico dello Stato.

Il senatore **LIUZZI** (CoR) riformula il testo in un nuovo ordine del giorno G/2228/15/14 (testo 2) che, previo parere favorevole del Relatore, è accolto dal Governo.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 3.1, 3.2 e 3.3, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.4, la senatrice **FATTORI** (M5S) esprime la sua profonda perplessità sul parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio sui precedenti emendamenti, in quanto suscettibili di determinare una procedura di infrazione. A suo avviso, sarebbe stato maggiormente efficace un parere che avesse richiesto uno studio di impatto sull'economia italiana derivante dall'approvazione dell'articolo 3 in esame. Preannuncia il suo voto di astensione.

Il senatore **CANDIANI** (LN-Aut) esprime anch'egli perplessità per l'espressione di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su molti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, l'emendamento 3.4, quindi, posto ai voti, è respinto.

Il senatore **AMIDEI** (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 3.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2228/17/14, che, previo, parere favorevole del Relatore, è accolto dal Governo.

Il **PRESIDENTE** dichiara precluso il subemendamento 3.0.1/1.

Il Relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sul subemendamento 3.0.1/2.

Il senatore **RUTA** (*PD*) preannuncia il suo voto favorevole.

La senatrice **FATTORI** (*M5S*) esprime il suo sostegno al subemendamento, poiché incide su una norma del disegno di legge europea che penalizza fortemente il sistema italiano.

Il senatore **CANDIANI** (*LN-Aut*) preannuncia il suo voto favorevole.

Il subemendamento 3.0.1/2, posto quindi in votazione, è respinto.

Previo parere favorevole del Relatore e del Governo, sono posti distintamente ai voti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, che risultano approvati.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, sui quali il Relatore e il Governo esprimono la propria contrarietà, non sono approvati.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 5.1, la senatrice **FATTORI** (*M5S*) esprime sorpresa per il parere contrario della Commissione bilancio, essendo l'emendamento volto a contrastare con sicura efficacia il gioco d'azzardo attraverso la tassazione delle vincite di danaro.

Il relatore **COCIANCICH** (*PD*), nell'effettuare un richiamo all'esigenza che vi sia rispetto reciproco fra i componenti dei Gruppi parlamentari, ribadisce come l'azione del proprio Gruppo sia volta a contrastare tutte le forme d'illegalità. Esprime parere contrario sull'emendamento in esame.

Previo parere contrario del Governo, l'emendamento 5.1, posto in votazione, è quindi respinto.

Il senatore **CANDIANI** (*LN-Aut*), intervenendo sull'emendamento 5.2, si dichiara stupito del parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio. Preannuncia quindi il suo voto favorevole.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, l'emendamento 5.2, posto in votazione, è respinto.

La senatrice **FATTORI** (*M5S*) si esprime in senso favorevole sul subemendamento 5.3/1, effettuando anch'ella un richiamo alla necessità che vi sia rispetto reciproco fra i componenti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore **URAS** (*Misto*) preannuncia un voto favorevole.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, il subemendamento 5.3/1, posto in votazione, è respinto.

Su conforme parere favorevole del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi approvati dalla Commissione, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.3, 5.0.2, 6.1, 6.0.1 e 7.0.1.

Il senatore **CANDIANI** (*LN-Aut*) si esprime a favore dell'emendamento 9.1.

Previ pareri contrari del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Il senatore **CANDIANI** (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 10.1.

L'emendamento 10.2 è riformulato dal senatore **RUTA** (*PD*), espungendo i riferimenti all'origano, in nuovo 10.2 (testo 2).

I senatori **URAS** (*Misto*), **LIUZZI** (*CoR*) e **AMIDEI** (*FI-PdL XVII*) sottoscrivono l'emendamento 10.2 (testo 2).

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento dell'emendamento 10.2 (testo 2) e dell'emendamento 10.5.

Il senatore **AMIDEI** (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 10.3, 10.4 e 10.6, trasformando quest'ultimo in un ordine del giorno G/2228/18/14 con cui si invita il Governo a valutare la possibilità di ridurre l'IVA sull'origano al 5 per cento.

L'emendamento 10.7 è ritirato dal senatore **RUTA** (*PD*) che sottoscrive l'ordine del giorno G/2228/18/14.

Previo parere favorevole del Relatore, il Governo accoglie l'ordine del giorno G/2228/18/14.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, l'emendamento 11.1 è respinto.

Dopo che la senatrice **FATTORI** (*M5S*) è intervenuta per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.2, il senatore **AMIDEI** (*FI-PdL XVII*) ritira il detto emendamento e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2228/19/14, che è accolto dal Governo.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.

Il **PRESIDENTE** dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 13.1, 13.3, 14.0.3, 14.0.4, 15.2, 15.3 e 15.4.

Dopo che il Relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti 14.0.1 (testo 2) e 14.0.2, la Commissione, con distinte votazioni, li approva.

Gli emendamenti 16.1 e 16.2 decadono per assenza del proponente.

L'emendamento 16.3, su conforme parere favorevole del Relatore e del Governo, posto ai voti, è approvato.

Il senatore **CANDIANI** (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 17.2.

Previo parere contrario del Relatore e del Governo, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 17.1 e 17.2, nonché dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice **FATTORI** (*M5S*), il subemendamento 17.3/1.

La Commissione indi respinge, con distinte votazioni, su conforme parere contrario del Relatore e del Governo, gli emendamenti 17.3, 17.4, 17.5, 17.7, fatto proprio dal senatore **URAS** (*Misto*), 17.9, 17.11 e 17.14.

Gli emendamenti 17.6, 17.8, 17.10, 17.12 e 17.13 decadono per l'assenza del proponente.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice **FATTORI** (M5S) sull'emendamento 17.15, la Commissione, con distinte votazioni, su conforme parere contrario del Relatore e del Governo, respinge gli emendamenti 17.15, 17.0.1.

Dopo che il senatore **PICCOLI** (FI-PdL XVII) si è espresso a favore dell'emendamento 19.1, che interviene sull'articolo del disegno di legge relativo al terzo pacchetto energia, e dopo che la senatrice **CARDINALI** (PD) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 19.2, la Commissione, su conforme parere contrario del Relatore e del Governo, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti.

La Commissione respinge indi il subemendamento 19.3/1.

Successivamente, previo parere favorevole del Relatore e del Governo, è approvato l'emendamento 19.3.

I restanti emendamenti e subemendamenti si intendono accantonati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228

G/2228/15/14 (testo 2)

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premesso che:

gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge recano disposizioni in materia di etichettatura dell'olio d'oliva, del miele e dei prodotti alimentari in genere, al fine di risolvere i casi EU Pilot nn. 4632/13/AGRI, 7400/15/AGRI e 5938/13/SNCO;

considerato che:

le predette disposizioni comportano indubbiamente un indebolimento del livello di informazione al consumatore, sui prodotti e sull'origine delle materie prime utilizzate per la loro realizzazione;

è, invece, indispensabile continuare a rafforzare il contrasto alle pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari, a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o agroalimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, compatibilmente con la normativa europea, una regolamentazione che definisca le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, con sistemi di sicurezza basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, in cui i costi di realizzazione e di gestione del predetto sistema di sicurezza siano posti a carico dei soggetti che si avvalgono di tale etichettatura.

G/2228/16/14

IL RELATORE

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 5 reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13 e di chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU;

nella citata sentenza la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco

autorizzate in altri Stati membri ed esoneri invece le vincite realizzate in case da gioco autorizzate nel territorio nazionale di tale Stato. Una tale normativa nazionale genera una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi, quale garantita dall'articolo 56 TFUE, nei confronti non soltanto dei prestatori ma anche dei destinatari di tali servizi. Inoltre essa non può essere giustificata in base a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, di cui all'articolo 52 TFUE, in quanto non produce effetti significativi in linea con tali obiettivi;

considerato che:

la questione dei potenziali pericoli del gioco d'azzardo era già stata affrontata con la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), che all'articolo 1, comma 70, ha introdotto nell'ordinamento il concetto di ludopatia conseguente a gioco compulsivo, prevedendo l'adozione di linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo;

inoltre, il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha stabilito il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 e le relative sanzioni a carico dei titolari delle licenze o dei locali che ne consentano la partecipazione. Lo stesso decreto, al comma 23 dell'articolo 24, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia, ha affidato al Ministero dell'economia e delle finanze ed all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'avvio sperimentale di procedure di analisi e di verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici;

con l'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 ("decreto Balduzzi") sono state introdotte norme più restrittive sulla pubblicità del gioco d'azzardo e misure a tutela soprattutto dei minori. Sono state previste forme di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e l'obbligo di riportare, nelle pubblicità, la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Ai sensi del comma 5-bis, Il Ministero dell'istruzione deve segnalare agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo. Con il comma 5 è stato creato l'osservatorio sulle ludopatie, di cui fanno parte anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

infine, la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, ha conferito, con l'articolo 14, una delega al Governo per la revisione della disciplina sui giochi, la quale è, tuttavia, scaduta il 27 giugno 2015. Tra i criteri di delega si prevedeva, oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi, interventi volti, tra l'altro, a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare agguati e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio. Era inoltre prevista, alla lettera v) del comma 2 del predetto articolo 14, la definizione di un concorso statale mediante l'istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità, finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per proporre una sistematizzazione complessiva dell'intera normativa inerente la disciplina dei giochi, sulla falsariga dei criteri di cui alla citata legge delega del 2014;

a promuovere, prioritariamente, iniziative di prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo e problematico, attraverso campagne di sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro, sulla limitazione all'accesso al debito e sui rischi collegati al gioco d'azzardo, particolarmente nelle scuole;

a valutare la possibilità di prevedere un prelievo fiscale sulle vincite ottenute in case da gioco *online*, autorizzate in Italia e negli Stati membri, destinato esclusivamente al finanziamento di misure e iniziative volte alla prevenzione e al trattamento dei fenomeni di problematicità nelle persone che sviluppano comportamenti patologici rispetto al gioco d'azzardo.

G/2228/17/14

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premesso che l'articolo 3 del disegno di legge reca disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari in genere, al fine di risolvere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO;

al fine di garantire la corretta informazione del consumatore sull'origine e sulla provenienza di ciascun prodotto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che il titolare o il licenziatario del marchio predispongono, in fase di commercializzazione, un sistema di etichettatura attraverso codici a barre bidimensionali che permettono di risalire all'origine, alla lavorazione o trasformazione del prodotto medesimo, mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche.

G/2228/18/14

AMIDEI, D'ALÌ, PADUA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, GRANAIOLA

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premesso che l'articolo 10 reca modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino, alla salvia freschi destinati all'alimentazioni al fine di sanare il caso EU Pilot 7292/15/TAXU;

considerato che all'origano si applica l'aliquota IVA ordinaria, pari al 22%,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere per l'origano l'aliquota IVA ridotta del 5%.

G/2228/19/14

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, FLORIS, PICCOLI, CERONI

ACCOLTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,

premesso che l'articolo 11 reca modifiche alle aliquote IVA applicabili alle preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»), al fine di chiudere il caso EU Pilot 7293/15/TAXU, prevedendo di aumentarla dal 4% al 10%,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, per le preparazioni alimentari a base di riso, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5%.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.9

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 7, comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2".»

Art. 3

3.0.1

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici)

1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera ee), punto 4), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici".

2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera t), punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, le parole: "costi/benefici", ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: "rischi/benefici".

3.0.2

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014".»

Art. 5

5.3

IL RELATORE

APPROVATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate» aggiungere le seguenti: «nello Stato o»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 7 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.»

5.0.2

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è soppresso.»

Art. 6

6.1

Il Governo

APPROVATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

6.0.1

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo)

1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvederà l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.»

Art. 7

7.0.1

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza";

b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,".

2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: ", salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia".

3. Al minore di anni quattordici già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui al comma 1, lettera a), è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario».

Art. 10

10.2 (testo 2)

GRANAIOLO, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PADUA, CANDIANI, URAS, LIUZZI, AMIDEI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);

b-bis) alla Tabella A, parte III, il numero 38-bis è abrogato.»

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con

l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

Art. 14

14.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106)

1. Nell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettera a) e b), limitatamente al 95% della quota di esse non deducibili ai sensi dello stesso articolo 109; b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari dell'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel successivo comma 3-ter, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'Allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, ininterrottamente per almeno un anno, e che: a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'Allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte indicate".

2. Nell'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212".

3. Le precedenti disposizioni si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016».

14.0.2

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art 14-bis

(Modifiche alla legge 16 marzo 2001 n. 88 in materia di investimenti nelle imprese marittime.
Procedura aiuti di Stato n. SA 38919)

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono soppressi».

14.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art 14-bis

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi)

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo e il secondo periodo sono abrogati;
- b) al terzo periodo le parole: "dilettante od" sono soppresse.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-ter è inserito il seguente:

"Art. 25-quater.

(Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi)

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito."

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 633, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il n. 20) è aggiunto il seguente: "20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;"
- b) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;
- c) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1.410.000 euro per l'anno 2016, in 1.960.000 euro per l'anno 2017 e in 2.220.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

Art. 16

16.3

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,».

Art. 19

19.3

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Analogo obbligo vale nei confronti del

gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione"».